



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge n. 400 del 23 agosto 1988, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto costitutivo;

VISTO l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", il quale prevede che per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilità non siano affidate strutture generali, possono essere istituite apposite strutture di missione;

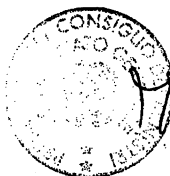
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006 recante delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia al Ministro senza portafoglio on dott.ssa Rosaria, detta Rosy, Bindi;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri" convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materie di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", ed in particolare l'art. 19, comma 1;

NELLE MORE dell'adozione degli atti attuativi del suddetto decreto legge n. 181/2006, come convertito in legge n. 233/2006 e di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 303/1999, istitutivo di un'apposita struttura dipartimentale;

RITENUTO di dover provvedere all'istituzione di una struttura di missione che fornisca il necessario supporto organizzativo al Ministro delle politiche per la famiglia, in attesa dell'istituzione presso la Presidenza di un dipartimento *ad hoc*;



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

SU proposta del Ministro delle politiche per la famiglia;

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione della struttura di missione)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche della famiglia", posta alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche per la famiglia.

2. La struttura di missione costituisce struttura di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni.

3. La struttura di missione svolge la propria attività, nelle more dell'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura generale ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fino al 30 settembre 2007 e comunque non oltre la data dell'istituzione della predetta struttura generale.

Art. 2

(Funzioni)

1. La struttura di cui all'art. 1 ha il compito di provvedere agli adempimenti giuridici, amministrativi e gestionali, nonché allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni delegate al Ministro delle politiche per la famiglia per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo volte a garantire, anche mediante reti di servizi, la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali. In particolare, la struttura ha il compito di provvedere:

a) agli adempimenti riguardanti le iniziative per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure di sostegno alla famiglia, nonché alla verifica, anche in raccordo con le altre amministrazioni, dell'impatto delle diverse politiche di settore sulle famiglie;

b) agli adempimenti per le azioni e le misure del Governo in materia di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, della genitorialità e della natalità; per favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

della famiglia; per contenere la crisi demografica e per il potenziamento e lo sviluppo dei consultori familiari;

c) agli adempimenti relativi all'attività di Governo nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17 bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione ed analisi dell'infanzia e dell'adolescenza di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, nonché della Commissione per le adozioni internazionali istituita dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e del Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

d) a tutti gli adempimenti relativi alla gestione del fondo delle politiche per la famiglia di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;

e) alla promozione ed al coordinamento della comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia.

f) a fornire al Ministro delle politiche per la famiglia il supporto per le relazioni con gli altri Paesi europei ed extraeuropei e con gli organismi internazionali.

Art. 3

(Struttura e personale)

1. Alla struttura di missione è preposto un responsabile nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia e scelto tra le categorie di cui all'art. 18, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Oltre al responsabile, alla struttura di missione è assegnato un contingente di 9 unità di personale dirigenziale, di cui 3 con incarico dirigenziale di livello generale e 6 con incarico di livello dirigenziale non generale e di 40 unità di personale non dirigenziale, di cui non più di 20 appartenenti alla III area e le restanti alla II area del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito delle suddette 40 unità non più di 20 possono essere scelte tra personale non dirigenziale dei ruoli delle amministrazioni del comparto Ministeri collocati in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo, o comunque poste a disposizione, ai sensi dell'art. 11, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Si applica l'art. 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale dirigenziale di cui al comma 2 è scelto tra i dirigenti dei



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta salva la possibilità di scegliere tra il personale dirigenziale dei ruoli dei Ministeri non più di un dirigente con qualifica di prima fascia e non più di due dirigenti con qualifica di seconda fascia. Fermo restando il limite massimo delle 9 unità di personale dirigenziale, non più di due unità, di cui almeno una con incarico di livello dirigenziale non generale, per lo svolgimento dei compiti gestionali connessi agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e lettera c), possono essere incaricati a norma dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche persone estranee all'Amministrazione pubblica.

4. Il contingente di cui al comma 2 è aggiuntivo e non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli art. 9 bis e 9 ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 5-quater del medesimo provvedimento.

5. Per le esigenze della struttura di missione possono essere nominati non più di 5 consulenti o esperti anche estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al conferimento degli incarichi al personale dirigenziale si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni. All'assegnazione del personale non dirigenziale alla struttura si provvede con provvedimenti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 4

1. Al responsabile della struttura di missione è attribuito un trattamento economico in misura pari a quello dei capi dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Al personale con incarico dirigenziale di livello generale è attribuito un trattamento economico pari a quello dei coordinatori di uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Al personale con incarico dirigenziale di livello non generale è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri con retribuzione di posizione fascia B. Il Ministro delle politiche per la famiglia, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, può disporre l'attribuzione di una diversa fascia, nei limiti del costo complessivo determinato con riferimento all'attribuzione della retribuzione di posizione fascia B alle 6 unità di personale di cui al presente comma.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 5

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto fanno carico sugli stanziamenti del CR n. 16 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione delle spese per il trattamento economico del personale che gravano sul CR. n. 1 del medesimo bilancio di previsione.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 4 AGO. 2006

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Elm lhm

RM